



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 162 del 14 MAR. 2019

**OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON L'AOU CAREGGI DI FIRENZE PER LA FORNITURA  
DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 14/03/2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Michele Granetto

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che:

☒ gli introiti di € 35.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo d'Esercizio anno 2019 al Conto Economico n. 410.010.00520 "Prest. Banca Osso ATS/ASST/ASL/AO/IRCCS Extra Regione".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 162 del 14 MAR. 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**premesso** che l'art. 15 della legge 241/1990 prevede che "...le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**richiamate**

- la Legge n. 91/1999 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante *"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti"*;
- la D.G.R. 21.12.2007 n. VIII/6291 *"Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti"*, che per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando tra l'altro un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell'Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;
- il D.lgs n. 16/2010 *"Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"*;
- le "Linee Guida per il Prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di Trapianto 9/2016" del 14/09/2016 approvate dal Centro Nazionale Trapianti ;

**preso atto** che il Piano sanitario nazionale considera lo sviluppo delle attività di trapianto di organi come uno tra i principali obiettivi da raggiungere per allineare, nel settore delle gravi insufficienze terminali d'organo e di tessuti, l'offerta del Servizio Sanitario Nazionale a quella dei principali sistemi dell'area europea;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 162 del 14 MAR. 2019

**premesso** che presso il P.O. Pini è attiva la Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto riconosciuta con DGR n. VII/12847 del 28.04.2003;

**premesso** altresì che la Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 213 del 20.07.1999 ha istituito la propria "Banca Regionale dei Tessuti e delle Cellule" e ha individuato il Centro di Conservazione del Tessuto Osseo presso l'AOU Careggi;

**rilevato** che la Banca di Tessuto della Regione Lombardia attiva presso questa Azienda ha in corso da anni, senza soluzione di continuità, una collaborazione con la Banca di Tessuto della Regione Toscana attiva presso la AOU Careggi, precedentemente regolata mediante accordi convenzionali;

**preso atto** che la AOU Careggi ha chiesto con nota mail in atti di stipulare una convenzione attiva con questa Azienda per la fornitura di Tessuto Muscolo-Scheletrico da parte della Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico della Regione Lombardia, trasmettendo altresì una proposta di testo di convenzione;

**rilevato** che la Responsabile della Banca di Tessuto Muscolo-Scheletrico, dott.ssa Maristella Faré e il Direttore Sanitario aziendale hanno approvato la stipula della convenzione;

**ritenuto** pertanto di stipulare con la AOU Careggi una convenzione attiva per la fornitura di tessuto muscolo-scheletrico nel testo allegato alla presente proposta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2019;

**considerato** che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00);

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

#### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di stipulare una convenzione attiva con l'AOU Careggi per la fornitura di tessuto muscolo scheletrico da parte della Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2019;
2. di approvare il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) nel Bilancio Preventivo Economico anno 2019 al conto n. 410.010.00520 "Prest. Banca Osso ATS/ASST/ASL/AO/IRCCS Extra Regione";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 162 del 14 MAR. 2019

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola M. S. Riboldi)

**Servizio Marketing e Libera Professione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.  
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 162 del 14 MAR. 2019

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 14 MAR. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di 5 pagine e n. 1

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mario Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, sede del Centro di Conservazione del Tessuto Osseo, (di seguito Azienda) con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n. 3 (P.IVA n.04612750481), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda;**

**E**

**L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO, sede della Banca Regionale del Tessuto muscolo-scheletrico - Lombardia, (di seguito Banca fornitrice), con sede legale in Milano (MI), piazza Cardinal A. Ferrari, 1 (codice fiscale e P.IVA n. 09320530968), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica nella sede della stessa ASST.**

**PREMESSO CHE:**

- L'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 prevede che «... anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (Conferenze dei Servizi), le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;

- la Legge n. 91/1999 e successive modificazioni e



integrazioni, riguardante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti";

- il D. Lgs. n.16/2010 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

- che Regione Lombardia, con D.G.R. 21.12.2007 n.VIII/6291 "Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti", per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo e ha fissato un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell'Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;

- le "Linee Guida Per il Prelievo, la Processazione e la Distribuzione di Tessuti a scopo di Trapianto 9/2016" (di seguito Linee guida trapianti) del 14/09/2016

approvate dal Centro Nazionale Trapianti;

- presso il P.O. Pini delle ASST Pini-CTO è attiva la

Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della

Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), istituita con

DGR della Regione Lombardia n. VII/12847 del 28.04.2003,

riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata

alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto

muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere,

alla conservazione dei tessuti prelevati, alla

certificazione di idoneità dei tessuti e alla

distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che

necessitano di trapianto;

- È interesse del Servizio Sanitario fornire ai propri utenti

la generalità delle prestazioni specialistiche e, pertanto,

laddove una struttura non riesca ad erogare direttamente

alcune prestazioni, acquisire le medesime da altre strutture

del pubblico servizio, mediante appositi atti convenzionali al

fine di garantire la continuità assistenziale in modo uniforme

sull'intero territorio nazionale;

- L'Azienda ha strutturato un Centro di Conservazione del

Tessuto Osseo (di seguito anche solo Centro) quale

articolazione funzionale della Banca Regionale dei Tessuti e

delle Cellule istituita dalla Regione Toscana con

deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana n.

213 del 20 luglio 1999 alla finalità di:



- a) assicurare il corretto svolgimento delle attività di selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di cellule umane e di tessuti per uso medico prelevati in Toscana;
- b) attivare e gestire le relazioni a livello interregionale allo scopo di favorire la distribuzione e l'utilizzo delle cellule e dei tessuti prelevati in Toscana;
- c) promuovere lo sviluppo e il trasferimento delle conoscenze in materia di selezione, raccolta, conservazione e innesto di cellule umane e di tessuti nonché delle metodiche volte a migliorarne l'utilizzazione.

- Detto Centro, che afferisce all'Azienda presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD) Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale del Dipartimento ad Attività Integrata Oncologico e di Chirurgia ad Indirizzo robotico, è certificato per le attività di raccolta di tessuto muscolo-scheletrico (da donatore cadavere e vivente), di processazione, di deposito e di distribuzione di tessuto muscolo-scheletrico.

- Al fine di garantire l'approvvigionamento di tessuto muscolo-scheletrico di origine umana (da donatore) nelle fasi di insufficienza di disponibilità della Banca Regionale dei Tessuti e delle Cellule della Regione Toscana, Il Centro può ricorrere ad altre Banche nazionali certificate per fornire all'utilizzatore il tessuto specifico richiesto nel rispetto della normativa vigente in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonché delle Linee guida sulle modalità per la richiesta di tessuto osseo da parte degli utilizzatori.

- La Banca fornitrice è dedicata prevalentemente al coordinamento generale di rete e alla selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di homograft muscolo-scheletrici, cardiaci e segmenti vascolari;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 - OGGETTO**

1. La Banca fornitrice garantisce al Centro la fornitura di tessuto muscolo-scheletrico di origine umana (da donatore) idoneo al trapianto, tenuto conto della disponibilità di detto tessuto presso la stessa Banca fornitrice.

2. La modalità di svolgimento del rapporto tra le parti viene disciplinata al successivo art. 2.

3. I rapporti economici sono disciplinati al successivo art.

6.

##### **ART. 2 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. La Banca fornitrice assicura, secondo la propria disponibilità, la fornitura di tessuti muscolo-scheletrici per le esigenze del Centro, su richiesta dello Stesso, provvedendovi direttamente nel rispetto delle normative e delle linee guida vigenti.

2. Le modalità di esecuzione sono quelle concordate tra la Banca fornitrice ed il Centro dietro richiesta di quest'ultimo che può avvenire sia per tessuti che richiedono un'elevata appropriatezza in relazione ad uno specifico paziente, sia per tessuti ad uso scorta sulla base del fabbisogno rilevato da parte del Centro.

3. La Banca fornitrice, qualora non disponga di tutte le attrezzature di laboratorio e organizzative necessarie ad un'ottimale processazione dei tessuti in relazione allo stato di avanzamento delle tecnologie:

- è autorizzata, secondo quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n. 191 del 2007, dalla successiva normativa in materia nonché dalle linee guida nazionali, ad avvalersi per le procedure mancanti, ma non per l'intero processo, di strutture pubbliche e private, individuate in base a criteri di affidabilità e di economicità e nel rispetto delle richiamate normative vigenti;

- è garante del fatto che i laboratori esterni pongano in essere tutte le fasi di processazione del tessuto in territorio europeo, operando in conformità alle normative europee e consentendo agli organi preposti le funzioni di ispezione e controllo;

- assicura che le metodologie operative dei laboratori e delle strutture di cui si serve rispettino i requisiti qualitativi definiti dal Centro;

- riconosce al Responsabile del Centro il diritto di controllare le certificazioni e gli accreditamenti ministeriali, nonché il manuale di qualità della Banca fornitrice e delle strutture di cui quest'ultima si serve.

4. Le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali che dovessero intervenire in vigenza di convenzione con effetti sulle attività oggetto dell'accordo.

#### **ART. 3 - TRASPORTO**

1. L'organizzazione del trasporto è a carico della Banca fornitrice.

2. Eccezionalmente, nei soli casi preventivamente concordati con il Centro, l'Azienda può provvedere al trasporto informando tempestivamente la Banca fornitrice prima dell'attivazione del relativo servizio.

3. Le spese di spedizione, stabilite nel Tariffario allegato alla presente convenzione (allegato 1), saranno a totale carico dell'Azienda. Le stesse sono soggette a variazioni in caso di aggiornamento del Tariffario Nazionale con atto della Conferenza Stato-Regioni.

4. La responsabilità della Banca fornitrice cessa al momento della consegna del/dei collo/i al Centro di Conservazione del Tessuto Osseo.

#### **ART. 4 - PROPRIETÀ**

1. Nel caso di uso ai fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività oggetto del presente accordo, sviluppate in comune, la parte interessata alla pubblicazione dovrà darne avviso scritto con congruo anticipo all'altra parte della presente convenzione.

2. Nel caso di cui al comma 1 dovrà, comunque, essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente convenzione.

#### **ART. 5 - TARIFFE**

1. Le tariffe applicate saranno quelle di cui al Tariffario allegato alla presente convenzione (allegato 1) e, comunque, non potranno essere superiori a quelle fissate dal Tariffario unico nazionale delle banche di Tessuto muscolo-scheletrico.

2. Nel caso intervengano variazioni tariffarie, queste dovranno essere comunicate al Centro mediante specifica comunicazione scritta da parte della Banca fornitrice.

3. Fino al ricevimento della suddetta comunicazione saranno applicate le precedenti tariffe.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Per la cessione di tessuti muscolo-scheletrici, la Banca fornitrice emetterà a carico dell'Azienda fattura elettronica con cadenza trimestrale con termini di pagamento di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. L'Azienda effettuerà il pagamento mediante bonifico bancario a favore della **ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO**

**TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO** da intestare:

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano

Pini - CTO

conto corrente n. 100000046010

presso Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Cod. ABI: 03069, cod. CAB: 09454, cod. CIN: S

cod. IBAN: IT21 S030 6909 4541 0000 0046010

cod. BIC/SWIFT: BCITITMM

#### **ART. 7 - PRIVACY**

1. L'Azienda e la Banca fornitrice si qualificano autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONFLITTO DI INTERESSI**

##### **E TRASPARENZA**

1. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi) e, per quanto di competenza, dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.

2. Le Parti si riservano di sospendere il presente accordo qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività.

3. L'Azienda e la Banca fornitrice sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013



al fine dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui  
rispettivi siti istituzionali.

#### **ART. 9 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

1. Le formali comunicazioni tra l'Azienda e la Banca  
fornitrice avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC,  
di seguito indicati:

Azienda: aoucareggi@pec.it

Banca fornitrice: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

#### **ART. 10 - DECORRENZA, DURATA E FACOLTÀ DI RECESSO**

1. La presente convenzione decorre dalla data di  
sottoscrizione di entrambe le Parti fino al 31.12.2019, con  
facoltà di rinnovo con atto sottoscritto da entrambe le parti.

2. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte  
dei contraenti, da comunicarsi con preavviso di almeno  
sessanta giorni a mezzo di PEC indicate all'art. 9.

3. Ogni modifica, integrazione o abrogazione dei contenuti  
della presente convenzione richiede atto scritto, con  
indicazione specifica dell'oggetto della modifica,  
integrazione o abrogazione.

4. Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione  
le parti, al fine di garantire la necessaria continuità del  
servizio da parte della Banca fornitrice ed il regolare  
funzionamento del Centro, stabiliscono che le condizioni da  
applicare alle prestazioni rese fino alla stipula della  
presente convenzione restano quelle fissate dal precedente

atto convenzionale.

**ART. 11 - SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE**

1. Le prestazioni rese ai sensi della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ex art. 10, n. 18 del D.P.R. n.633/72 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. n.642/72, e successive modificazioni e integrazioni. Tale imposta è a carico dell'Azienda che provvede all'assolvimento virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 0012047 del 06.02.2017.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

4. Il Foro competente per le controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione è quello di Milano.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 11

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Il Direttore Generale

**Dr. Rocco Donato Damone**

**Per la ASST Centro Specialistico Ortopedico traumatologico**

**Gaetano Pini/CTO**

**Il Direttore Generale**

**Dr. Francesco Laurelli**

www.Albopretorionline.it 14103119

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Milano conversione Careggi.pdf.p7m (Firme totali appostate: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-TINT-FNC682F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretrorionline.it 14/03/19